



COMUNE di BERNEZZO




COMUNE di CARAGLIO



COMUNE di CERVASCA

SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE gestito in forma associata dai Comuni di BERNEZZO, CARAGLIO e CERVASCA

 Piazza Giolitti, 5

 0171 - 617719

 Mail: urbanistica@comune.caraglio.cn.it

 Web: www.comune.caraglio.cn.it

 p.e.c.: protocollo.caraglio@legalmail.it

D.M. 10/11/2011 ART. 3
Marca da bollo da € 16,00 annullata e
conservata in originale a cura del
richiedente, riportante i seguenti estremi:

Data: 19/05/2016

Identificativo:01140759644309

**€ 150,00
Diritti
Segreteria
assolti**

Pratica S.U.A.P. n. 16BE/2016
Prot. Rif. n. 5376/2016 del 04/05/2016

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO del PROCEDIMENTO UNICO n° 4/2016

(art. 7 D.P.R. 07.09.2010 n. 160)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
gestita in forma associata dai Comuni di Caraglio, Cervasca e Bernezzo

Premesso che:

- I Comuni di Caraglio, Bernezzo e Cervasca hanno adottato, con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, la convenzione per la gestione del servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive in forma associata:
 - Comune di Caraglio: deliberazione n. 4 del 11/02/2016;
 - Comune di Bernezzo: deliberazione n. 3 del 29/02/2016;
 - Comune di Cervasca: deliberazione n. 3 del 29/02/2016;
- La Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive è stata sottoscritta tra i Comuni di Caraglio, Cervasca e Bernezzo in data 07/03/2016;
- I suddetti Comuni di Caraglio, Bernezzo e Cervasca hanno approvato, con le proprie deliberazioni di Giunta Comunale di seguito indicate, il Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive gestito in forma associata:
 - Comune di Caraglio: deliberazione n. 36 del 25/02/2016;
 - Comune di Bernezzo: deliberazione n. 19 del 08/03/2016;
 - Comune di Cervasca: deliberazione n. 38 del 30/03/2016;

Richiamato l'accordo di collaborazione con la Provincia di Cuneo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 232 in data 31/12/2015, relativo ai procedimenti per i quali le valutazioni istruttorie risultano essere in capo alla Provincia stessa;

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
Bruno Pellegrino il 24/05/2016 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Protocollo num. 2016 / 40449 del 25/05/2016

Vista la domanda di procedimento unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., pervenuta al n. 3725 di protocollo della Comunità Montana Valli Grana e Maira –SUAP gestione commissariale- in data 28.07.2015, identificata con pratica SUAP n. 174/2015, finalizzata ad ottenere il **riesame, con valenza di rinnovo, nonché di modifica sostanziale, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto sito in Bernezzo, Via Aldo Bruno, 27 IPPC: 3.1b)** “Produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno” della ditta UNICALCE SpA con sede legale in Val Brembilla (BG) Via Ponti, 18 n° iscrizione alla CCIAA REA BG -24724 - P.IVA 00223680166

Considerato che l'istanza di cui sopra ha dato luogo all'avvio del procedimento unico, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii. in data 30/07/2015;

Dato atto che:

- la conferenza dei servizi, ai sensi all'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è stata convocata e gestita direttamente dalla Provincia di Cuneo la quale, con nota prot. n. 77405 del 04/08/2015 ha convocato, per il giorno 23 settembre 2015 la Conferenza di Servizi invitando a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Bernezzo, il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Regionale S.L. CN1 di Cuneo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Responsabile del Servizio Provinciale Gestione Risorse del Territorio, nonché la ditta UNICALCE S.p.A quale soggetto richiedente;

-al termine dei lavori della succitata conferenza è stato predisposto un **verbale (Allegato A)**, compiegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante;

- con nota prot. n. 92297 del 1/10/2015, la Provincia ha formulato la richiesta delle integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;

- a seguito dell'inoltro delle integrazioni, con nota prot. n. 119479 del 21/12/2015, la Provincia di Cuneo - Settore Tutela del Territorio- ha convocato, per il giorno 20 gennaio 2016, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per proseguire i lavori sospesi nella seduta precedente.

Sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Bernezzo, il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Regionale S.L. CN1 di Cuneo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Responsabile del Servizio Provinciale Gestione Risorse del Territorio, nonché la ditta UNICALCE S.p.A. quale soggetto richiedente;

- la Conferenza si è conclusa con la raccolta dei seguenti pareri:

o Comune di Bernezzo – sfavorevole;

o ASL CN 1 Dipartimento di Prevenzione – favorevole (cfr nota pervenuta in data 19/01/2016);

o Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo fa riferimento alla nota prot. n. 3757 del 20/01/2016;

o Provincia di Cuneo Settore Tutela Territorio – favorevole con prescrizioni;

- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un **verbale (Allegato B)**, compiegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante, da cui emerge tra l'altro che si è data lettura delle osservazioni inviate dal Comitato Tutela Ambiente di Bernezzo e dalla Dott.ssa Cecilia Tucci, residente nei pressi dello stabilimento;

Vista la comunicazione n. 188 del 19.01.2016 del Segretario della Comunità Montana Valli Grana e Maira –SUAP gestione commissariale- secondo cui a partire dal 1° gennaio 2016 la succitata Comunità non ha più la possibilità di gestire e non è più titolata a gestire lo SUAP associato.

Vista la documentazione pervenuta dalla Comunità Montana a mezzo pec in data 4.5.2016 assunta al n. 5376 di procollo del Comune di Caraglio;

RICHIAMATO e RECEPITO integralmente nei suoi contenuti e nelle sue motivazioni il **parere SUAP (allegato C)**, contenente gli esiti delle attività istruttorie, a firma del Dott. Luciano Fantino Dirigente del Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo, compiegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e che riporta testualmente:

“PARERE FAVOREVOLE

- **in ordine al riesame con valenza di rinnovo**, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, in capo alla ditta UNICALCE S.p.A. con sede legale in Val Brembilla (BG) Via Ponti, 18 (P.IVA. 02457360135) e stabilimento sito in Bernezzo, Via Aldo Bruno, 27 per l'**Attività IPPC: 3.1b** “ Impianti destinati alla produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno”;

- **a condizione che vengano rispettati:**

- i limiti e le prescrizioni, indicate nell'Allegato tecnico 1;

- la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo.

Gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

EVIDENZIA CHE

- il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente;

- la ditta dovrà, altresì, adeguarsi alle disposizioni del decreto relativo alle garanzie finanziarie di cui al comma 9 – septies dell'art. 29 – sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..”

Visti gli artt. 23 e 27 del D.L.vo 31.03.1998 n. 112;

Visto il D.P.R. n. 160/2010 e sue modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 20.10.1998 n. 447, modificato dal D.P.R. 07.12.2000 n. 440;

Dato atto che l'istruttoria del presente Provvedimento è stata svolta dal Responsabile del Procedimento, geom. Bruno Pellegrino, che ha predisposto il presente atto;

Visti gli atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti, necessari per la formazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico e che formano parte integrante e inscindibile del presente;

Visto il D.P.R. 160/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del DPR 16/4/2013 n. 62, 6 bis della L. 241/1990 e art. 6 del Codice di Comportamento di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 14.12.2015;

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28.1.2016 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012;

Visto che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Fatti salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;

D I S P O N E quale PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

Di autorizzare sulla scorta dei consensi di cui in premessa, che formano parte integrante del procedimento unico, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in capo alla ditta UNICALCE S.p.A. con sede legale in Val Brembilla (BG) Via Ponti, 18 (P.IVA. 02457360135) e stabilimento sito in Bernezzo, Via Aldo Bruno, 27 in persona rappresentata dall'ing. Mario TAMBURI nato a Genova (GE) il 09/06/1967 c.f. TMBMRA67H09D969B in qualità di procuratore della Società

per lo svolgimento dell'attività IPPC: 3.1b) “ Impianti destinati alla produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno ”

a condizione che vengano rispettati:

- *i limiti e le prescrizioni, indicate nell'Allegato tecnico 1 del parere SUAP (allegato C)*, a firma del Dirigente del Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo Dott. Luciano Fantino;

- *la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo, del parere SUAP (allegato C)*, a firma del Dirigente del Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo Dott. Luciano Fantino;

Il succitato parere SUAP (allegato C) con gli uniti allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

EVIDENZIA CHE

- la ditta dovrà, altresì, adeguarsi alle disposizioni del decreto relativo alle garanzie finanziarie di cui al comma 9 – *septies* dell'art. 29 – *sexies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

- Il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, dell'autorizzazione, ai sensi di legge, è disposto sull'installazione nel suo complesso:

-- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

-- quando sono trascorsi 16 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, in considerazione del possesso da parte dell'azienda della certificazione EMAS IT001084 del 14/10/2014 valida sino al 31/10/2016. A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

Il presente provvedimento, firmato digitalmente, viene inviato al soggetto richiedente (o suo procuratore) mediante posta elettronica certificata. Copia dello stesso, con pari modalità, viene trasmesso alle Amministrazioni interessate, nonché pubblicato all'Albo Pretorio digitale sul sito web istituzionale di questo Ente e del Comune interessato.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Caraglio, lì 24 maggio 2016.

Il Responsabile della Struttura S.U.A.P.

Bruno Pellegrino

Il presente documento è firmato digitalmente ed inviato esclusivamente tramite P.E.C. nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dall'articolo 32 del D.Lgs. n.235/2010 e dall'art.6 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17.12.2012 n. 221.

Nota: ai sensi della legge 147/2013, art. 1 comma 594 Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente: «5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE TUTELA TERRITORIO
Via Massimo D’Azeglio 8 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2011/08.02/16
Rif. Pratica n. 16

Parere SUAP per riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione integrata ambientale Ditta UNICALCE SpA con sede legale in Val Brembilla (BG) Via Pointi, 18 e stabilimento sito in Bernezzo, Via Aldo Bruno, 27 - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Attività IPPC: 3.1b) “Produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno”;

SUAP Comunità Montana Valli Grana e Maira 174/2015

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la ditta UNICALCE SpA svolge la propria attività in forza dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 141 del 08/02/2006, successivamente modificata in modo sostanziale con Determinazione n. 373 del 17/07/2009 e rettificata con provvedimento n. 505 del 16/10/2009: i suddetti provvedimenti erano in capo a Calce Dolomia SpA con sede legale in Lecco, poi volturati a favore di UNICALCE SpA con provvedimento n. 268 del 22/03/2011;
- il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche è stato approvato con provvedimento n. 1273 del 07/12/2007;
- l'attività IPPC per cui sono stati rilasciati i provvedimenti di cui al punto precedente è la **3.1** *“Impianti destinati alla produzione di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno”*;
- con nota prot.n. 15647 del 01/12/2014 è stata avviata da parte della Provincia, ai sensi del comma 5, art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la procedura di riesame dell'AIA con valenza di rinnovo nei confronti della ditta in parola, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 09/04/2013 delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) per lo specifico settore industriale;
- in data 20/03/2015 il gestore ha sottoposto alla fase di verifica d'impatto ambientale un progetto di modifica sostanziale dello stabilimento consistente nella realizzazione di un impianto di dosaggio del polverino pet-coke all'esistente forno Rigenerativo Maerz 1. Con provvedimento n. 2829 del 07/07/2015 del Dirigente di Settore, tale modifica è stata esclusa dalla fase di valutazione d'impatto ambientale, per i motivi meglio descritti nello stesso provvedimento, in cui si precisa, tra l'altro, che *“ ... il progetto possa essere compiutamente analizzato e valutato nell'ambito degli iter amministrativi di RIESAME di AIA cui il progetto verrà sottoposto ai sensi della Direttiva IED sulle emissioni industriali”*;

- con nota prot.n. 34512 del 08/04/2015, la Provincia ha comunicato a UNICALCE SpA che il termine ultimo entro il quale presentare istanza per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, di cui alla nota prot. n. 115647 del 1/12/2014, è da intendersi posticipato sino alla conclusione del procedimento di verifica.
- in data 02/12/2016 è pervenuta l'istanza di riesame, con valenza di rinnovo, nonché di modifica sostanziale, della ditta UNICALCE SpA con sede legale in Val Brembilla (BG) Via Ponti, 18 e stabilimento sito in Bernezzo, Via Aldo Bruno, 27- P. IVA 00223680166 – inviata dallo Sportello Unico Associato Comunità Montana Valli Grana e Maira ed identificata con pratica SUAP 174/2015. La suddetta istanza è stata presentata a seguito dell'emanazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 09/04/2013) relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75 UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- con nota prot. n. 77405 del 04/08/2015 è stata convocata, per il giorno 23 settembre 2015 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Bernezzo, il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Regionale S.L. CN1 di Cuneo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Responsabile del Servizio Provinciale Gestione Risorse del Territorio, nonché la ditta UNICALCE S.p.A quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente, che presiede la seduta, e due funzionari tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
 - il Sindaco, il Presidente della Commissione Temporanea Speciale per l'ecologia ed un Consulente del Comune di Bernezzo;
 - il Responsabile del SUAP della Comunità Montana Valli Grana e Maira;
 - il Direttore ed alcuni funzionari tecnici del Dipartimento ARPA di Cuneo;
 - il Direttore di stabilimento, il Responsabile Ambiente e Sicurezza, nonché alcuni consulenti tecnici per la ditta UNICALCE S.p.A.;
 - il Presidente ed un socio del Comitato Tutela Ambiente di Bernezzo; inoltre, in qualità di uditori erano altresì presenti:
 - un rappresentante della segreteria dell'On. Sen. Michelino Davico;
 - un Dirigente dell'Unione Industriale di Cuneo;
 - due funzionari della Federazione provinciale Coldiretti di Cuneo;
 - due rappresentanti del Movimento 5 Stelle di Cuneo;
 - un giornalista de La STAMPA;
- dopo la lettura delle Deliberazioni dei Consigli comunali di Cuneo, Cervasca e Caraglio che risultano altresì contrari all'utilizzo del pet-coke, nonché a seguito di approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, è emersa la necessità da parte degli Enti competenti di chiedere approfondimenti ed integrazioni. I lavori della Conferenza di Servizi sono stati pertanto sospesi, in attesa della documentazione aziendale;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato A), compiegato al presente parere di cui ne costituisce parte integrante;
- con nota prot. n. 92297 del 1/10/2015, la Provincia ha formulato la richiesta delle integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
- UNICALCE SpA ha chiesto in due occasioni di prorogare il termine per fornire riscontro; quanto sopra è stato concesso con note prot.n. 101407 del 28/10/2015 e prot.n. 111025 del 25/11/2015;

- a seguito dell'inoltro delle integrazioni, con nota prot. n. 119479 del 21/12/2015, è stata convocata, per il giorno 20 gennaio 2016 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per proseguire i lavori sospesi nella seduta precedente. Sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Bernezzo, il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Regionale S.L. CN1 di Cuneo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Responsabile del Servizio Provinciale Gestione Risorse del Territorio, nonché la ditta UNICALCE S.p.A. quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente, che presiede la seduta, e due funzionari tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
 - il Sindaco ed il Presidente della Commissione Temporanea Speciale per l'ecologia del Comune di Bernezzo;
 - il Direttore ed alcuni funzionari tecnici del Dipartimento ARPA di Cuneo;
 - il Direttore di stabilimento, il Responsabile Ambiente e Sicurezza, nonché alcuni consulenti tecnici per la ditta UNICALCE S.p.A.;
 - il Presidente ed il segretario del Comitato Tutela Ambiente di Bernezzo;
 in qualità di uditori erano altresì presenti:
 - un Dirigente dell'Unione Industriale di Cuneo;
 - due funzionari della Federazione provinciale Coldiretti di Cuneo;
 - un rappresentante del Movimento 5 Stelle di Cuneo;
 - un cittadino di Cuneo;
 - due giornalisti (LA STAMPA e TargatoCN);
- la Conferenza, dopo un'approfondita discussione in merito a specifici aspetti ambientali e tecnici, si è conclusa con la raccolta dei seguenti pareri:
 - o Comune di Bernezzo – sfavorevole;
 - o ASL CN 1 Dipartimento di Prevenzione – favorevole (cfr nota pervenuta in data 19/01/2016);
 - o Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo fa riferimento alla nota prot. n. 3757 del 20/01/2016;
 - o Provincia di Cuneo Settore Tutela Territorio – favorevole con prescrizioni;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato B), compiegato al presente parere di cui ne costituisce parte integrante, da cui emerge tra l'altro che si è data lettura delle osservazioni inviate dal Comitato Tutela Ambiente di Bernezzo e dalla Dott.ssa Cecilia Tucci, residente nei pressi dello stabilimento;

dato atto pertanto che, nel corso della Conferenza di Servizi, sono emerse posizioni prevalenti in relazione al rilascio dell'autorizzazione di riesame e modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale e, pertanto, necessita adottare in tal senso la determinazione motivata di conclusione del procedimento, tenuto conto delle prescrizioni e delle misure proposte ed assentite in relazione ai controlli analitici da eseguire sul pet-coke, all'inserimento di specifici limiti di emissione per gli inquinanti considerati dalle BAT, all'adozione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni ed alla previsione di autocontrolli ambientali periodici;

tenuto conto altresì che l'azienda ha proceduto ad esaminare la scelta di utilizzo del pet-coke nel ciclo produttivo alla luce dei criteri di cui all'Allegato XI, Parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e che lo stesso è normato quale combustibile consentito dall'Allegato X dello stesso decreto legislativo per la produzione della calce ad uso non alimentare;

rilevato che il parere sfavorevole del Sindaco del Comune di Bernezzo espresso in Conferenza, e le motivazioni di cui alla nota prot. n. 186 del 12/1/2016 dello stesso Comune, attengono a:

- questioni di ordine tecnico ed amministrativo che sono state tutte affrontate in sede istruttoria ed hanno trovato risposta sia nelle proposte di prescrizioni avanzate dagli Organi tecnici, sia nella ricezione delle stesse da parte del rappresentante dell'azienda;
- applicazione del principio di prevenzione che impone "di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici". In tal caso, si ritiene che possa essere esaustivo il fatto che – come espresso in sede di Conferenza - il legislatore nazionale abbia già svolto tali valutazioni nel momento in cui ha riconosciuto, quale combustibile, il pet-coke e che, inoltre, gli Organi tecnici hanno imposto misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili;

considerato altresì che non si ritiene applicabile l'art. 14-quater, 3° comma della L. 241/90 e s.m.i. in quanto il parere dissenziente del Sindaco, pur attenendo a questioni legate alla tutela della salute, non reca "le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso", come invece previsto dal comma 1 del medesimo articolo, né risulta così supportato in relazione agli effetti sulla salute alla luce del parere favorevole espresso dall'ASL competente;

considerato, inoltre, che il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo con il parere presentato in occasione della seconda seduta della conferenza di servizi ha dichiarato che: "Alla luce di quanto sopra indicato si conferma quanto già espresso nel precedente parere emesso in data 22 dicembre 2015 ovvero che "i valori stimati per le ricadute di NOx, SOx, IPA e metalli dall'impianto in progetto, in relazione ai dati di fondo presenti nella provincia e rilevati dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, non comportino rischi di superamento dei valori limite e dei valori obiettivo stabiliti dalla norma " in base alle conoscenze scientifiche, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso" ed ha formulato le seguenti conclusioni: "Nell'ambito della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata per la Ditta in oggetto,(... omissis ...), questa Struttura ritiene che molti aspetti ritenuti degni di approfondimento scientifico siano stati sufficientemente chiariti attraverso l'analisi delle misure raccolte dal proponente su impianti simili, nonché il ricorso a pertinente letteratura scientifica del settore. E' questo il caso delle emissioni di microinquinanti (IPA, metalli pesanti e PCDD/F) e di composti organici volatili i quali, in linea con quanto suggerito dall'esperienza accumulata su impianti che usano lo stesso combustibile fossile petcoke in processi assimilabili, non evidenziano particolare criticità emissive. Inoltre, considerati anche i rapporti tra le potenziali nuove emissioni di microinquinanti e COT e le altre sorgenti già presenti nell'area di studio, gli apporti aggiuntivi così caratterizzati dai dati analizzati, non sono in grado di alterare in modo apprezzabile i livelli di concentrazione di fondo preesistenti.

Per quanto riguarda invece i macro inquinanti, stante una sostanziale invariabilità tra la configurazione attuale e quella proposta per il parametro polveri totali e la compatibilità ambientale dei livelli emissivi proposti per NOx ed SOx attestata nella fase di verifica di V.I.A. e già ampiamente commentata, con il presente parere si richiede al proponente il concreto impegno tecnologico e gestionale finalizzato al completo allineamento delle proprie prestazioni emissive ai livelli BAT del settore, nonché al perseguimento di bilanci emissivi meno sfavorevoli a livello locale attraverso l'applicazione delle tecniche BAT previste dai documenti europei. L'applicazione di Sistemi di Monitoraggio in continuo delle emissioni è in questo senso funzionale a rendere completamente controllabile l'impianto nelle configurazioni proposte nonché trasparenti i reali fattori di pressione ambientale indotta.";

considerato altresì che:

- o nel corso della procedura sono stati svolti gli approfondimenti e le valutazioni di cui al Provvedimento dirigenziale provinciale n. 2829 del 7/7/2015 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

- o l'azienda ha rinunciato alla realizzazione del terzo forno, autorizzato con la Determinazione n. 373 del 17/07/2009;

ritenuto

- o che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto lo stabilimento è in grado di mostrare prestazioni allineate ai valori di riferimento contenuti nella Decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013 (BAT Conclusions);
- o necessario recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" evidenziando che:
 - la ditta dovrà, altresì, adeguarsi alle disposizioni del decreto relativo alla garanzie finanziarie di cui al comma 9 – septies dell'art. 29 – sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; nonché dando atto che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi **16 anni** dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, in considerazione del possesso da parte dell'azienda della certificazione EMAS IT001084 del 14/10/2014 valida sino al 31/10/2016 ;
- o che **non** siano accoglibili le conclusioni formulate dall'azienda riguardo alla non necessità di fornire la relazione di riferimento, sulla base della verifica di fattibilità condotta ai sensi del D.M 272/2014. Quanto sopra in relazione alla presenza di serbatoi per il gasolio interrati a parete singola, che non fornisce adeguate garanzie di sicurezza rispetto ad altre soluzioni tecniche;
- o necessario, qualora la suddetta situazione permanga, che **l'azienda predisponga entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo**, la relazione di riferimento ai sensi del DM 272/2014, così come indicato dalla nota della Regione Piemonte, Direzione Ambiente prot. n. 13.200.50/DISP/AIA (prot. prov. 19486 del 26/02/2015);

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (2013/163/UE);
- il D.M. 13/11/2014, n. 272 “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - quando sono trascorsi **16 anni** dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, in considerazione del

possesso da parte dell'azienda della certificazione EMAS IT001084 del 14/10/2014 valida sino al 31/10/2016 ;

A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- per i punti di emissione nuovi o modificati, l'Impresa deve comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., al Sindaco e per conoscenza allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), la data di avviamento degli impianti corrispondenti, con almeno 15 giorni di anticipo come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Cuneo – ed al Sindaco del Comune di Bernezzo, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 46/2014, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Via Massimo d'Azeglio, 8;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la Provincia si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

atteso che ai fini del presente atto, giusto rinvio all'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si è provveduto al rispetto, con idonea modalità, dei principi di cui all'art. 3;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- **in ordine al riesame con valenza di rinnovo**, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell’**Autorizzazione Integrata Ambientale**, in capo alla ditta UNICALCE S.p.A. con sede legale in Val Brembilla (BG) Via Ponti, 18 (P.IVA. 02457360135) e stabilimento sito in Bernezzo, Via Aldo Bruno, 27 per l’Attività IPPC: **3.1b** “ Impianti destinati alla produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno”;
- a condizione che vengano rispettati:
 - i limiti e le prescrizioni, indicate nell’Allegato tecnico 1;
 - la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell’Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo.

Gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

EVIDENZIA CHE

- il presente atto, in quanto formato nell’ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente;
- la ditta dovrà, altresì, adeguarsi alle disposizioni del decreto relativo alle garanzie finanziarie di cui al comma 9 – septies dell’art. 29 – sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Funzionari estensori
p.i. Guido MARINO
ing. Cavallo Gianluca



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale

UNICALCE S.p.A. - BERNEZZO

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE.....	2
ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE.....	2
Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute	2
ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC.....	7
Confronto con MTD.....	7
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI.....	10
Ciclo produttivo	10
Uso dell'energia.....	11
Emissioni in atmosfera.....	13
Scarichi acque reflue	21
Emissione sonore	24
Adempimenti in merito all'applicazione del D.M. 272/2014.....	25

Inquadramento territoriale ed ambientale

L'impianto della Ditta UNICALCE S.P.A. è localizzato nel Comune di BERNEZZO, Via Aldo Bruno, 27. Rispetto alla situazione urbanistica esaminata in occasione del rilascio della prima autorizzazione integrata ambientale (D.dir. 141 del 8 febbraio 2006) non vi sono state modifiche significative.

Dall'analisi dell'ultimo aggiornamento del Piano Regolatore Intercomunale di Comunità Montana (P.R.I.C.M.) risulta che la Variante Parziale n. 11, approvata con D.G.R. n. 14-12540 del 24/05/2004, pone l'area dello stabilimento in parte all'interno di una zona destinata alla coltivazione mineraria (P5.1) e per la restante parte in un'area destinata agli impianti di lavorazione del materiale abbattuto (P1.6).

Secondo la classificazione sismica, elaborata dalla Regione Piemonte, ai sensi della DGR n. 11-13058 del 19.01.2010, in vigore a partire dal 1.01.2012 a seguito dell'approvazione della DGR n.4-3084 del 12.12..2011 (B.U.R.P n.50 del 15.12.2011), il Comune di Bernezzo di trova in zona 3S – pericolosità bassa.

Lo stabilimento Unicalce di Bernezzo rientra parzialmente in area sottoposta a vincolo idrogeologico, in particolare, il sito della cava risulta interamente soggetto alla disciplina delle aree a vincolo idrogeologico, mentre risulta esclusa l'area occupata dall'impianto di trasformazione posto a valle.

L'area dello stabilimento non rientra all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Il Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte individua, nella tavola p2, l'area dello stabilimento di Bernezzo tra i territori a prevalente copertura boscata e soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Il Comune di Bernezzo non è stato inserito nelle zone di Piano per la qualità dell'aria di cui alla L.R. 7 aprile 2000, n. 43 e le attuali disposizioni regionali sulla qualità dell'aria ¹ inseriscono il Comune di Bernezzo nella cosiddetta zona di pianura (codice IT0119).

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2004 del 27.09.2004 ai sensi della L.R. 20.10.2000, n. 52, il Comune Bernezzo ha approvato ed adottato in via definitiva la classificazione acustica del territorio comunale. In base a tale classificazione, si rileva che l'area occupata dalla Unicalce S.p.A. è collocata per la maggior parte della sua superficie in Classe VI (Area esclusivamente industriale) con l'eccezione delle aree di confine che sono collocate per fascia di 50 m in Classe V (Area prevalentemente industriale), al fine di evitare il contatto tra Classi non contigue mentre alle aree in cui sono stati identificati i ricettori è stata assegnata Classe III (Aree di tipo misto).

Assetto impiantistico attuale

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

In riferimento all'esistente, si precisa che esso differisce dall'autorizzato, in quanto le modifiche oggetto dell'Autorizzazione n. 373 del 17/07/2009 non sono state realizzate, se non in piccolissima parte.

L'attuale configurazione impiantistica si presenta quindi molto più simile allo stato autorizzato con la precedente AIA n. 141 del 08/02/2006.

Lo stabilimento Unicalce S.p.A. di Bernezzo produce:

- calce viva in zolle e granulare
- calce idrata sfusa ed in sacchi
- ammendanti (Magnital) e miscele per agricoltura

¹ Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 41-855

Aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale piemontese relativa alla qualità dell'aria ambiente e individuazione degli strumenti utili alla sua valutazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE).

- pietrischi di varia pezzatura
 - carbonati micronizzati (finissimi)
- a partire da pietrisco dolomitico fornito direttamente dalla cava di proprietà.

Ricevimento materia prima

La materia prima, costituita da carbonato doppio di calcio e magnesio (dolomia), proveniente dalla cava attigua, viene trasportata mediante dumper di proprietà della ditta e scaricata direttamente nella tramoggia posta alla bocca del frantoio primario.

Il processo di produzione può essere schematizzato nelle seguenti fasi:

Fase 1 - Frantumazione/vagliatura

Fase 2 - Produzione

Fase 2.1 - Produzione ossido dolomitico e calci granulari

Fase 2.2 - Produzione calce idrata e calci granulari

Fase 2.3 - Produzione microfrantumati

Fase 2.4 - Produzione Magnital

Fase 3 - Insaccamento e spedizione prodotti finiti.

Fase 1: Frantumazione/vagliatura

In questa fase vengono effettuati i primi trattamenti sul materiale abbattuto, che consistono nelle seguenti operazioni: riduzione pezzatura, lavaggio, selezione classi granulometriche, insilaggio e avviamento ai cumuli.

Tali operazioni sono realizzate in due impianti di frantumazione, primario e secondario, che svolgono le operazioni meccaniche di frantumazione, e nell'impianto di vagliatura (terziario). L'impianto di frantumazione primario è costituito da un solo frantoio, mentre il secondario è costituito da due frantoi più piccoli.

La pietra esce dal frantoio primario con pezzatura 0/300 mm e mediante nastro trasportatore è trasferita al frantoio secondario, ove avviene una serie di operazioni costituite da frantumazione, preselezione e prelavaggio.

A partire dal frantoio secondario, tre nastri trasferiscono le varie frazioni al terziario ove si completano le operazioni di selezione per vagliatura e lavaggio e si concludono con insilaggio e avviamento ai forni ed alle altre destinazioni.

Fase 2.1: Produzione di ossido di calcio e magnesio

In questa fase viene prodotto ossido di calcio e magnesio mediante cottura della dolomite in due forni di tipo MAERZ, funzionanti a gas metano.

Il materiale, proveniente dalla cava lavato e in pezzatura controllata, prima di essere alimentato ai forni di calcinazione, passa attraverso un'operazione di vagliatura con lo scopo di alimentare la sottopezzatura (originata dal degrado conseguente le movimentazioni), che viene accumulata a parte e recuperata nelle frazioni minori precedentemente descritte.

Di seguito si riportano le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei due forni.

Forno Maerz 1

Il forno 1, di tipo verticale e della potenzialità termica di circa 10300 kW, è costituito da due tini, uniti da un canale per il passaggio dei fumi, che lavorano in alternanza, cioè mentre in uno avviene il processo di decarbonatazione vero e proprio, nell'altro avviene il mantenimento in temperatura della calce nella fascia fra canale e bocca lance, ed il preriscaldamento della pietra nella fascia superiore.

Il sollevamento della pietra avviene mediante skip, previa pesatura alla base del forno; lo skip scarica in una tramoggia in testa al forno e da questa avviene automaticamente, in corrispondenza dell'inversione, il caricamento alternato dei due tini.

La potenzialità produttiva giornaliera nominale del forno risulta essere di circa 250 t.

Forno Maerz 2

Il forno 2, a doppio tino verticale e della potenzialità termica di circa 10300 kW, è sostanzialmente identico al forno 1, dal quale differisce solo per il sistema di pesatura posizionato in testa al forno stesso.

Per il ciclo di lavoro vale quanto detto per il forno 1; anche la potenzialità nominale è pari a 250 t/giorno.

Fase 2.2: Produzione idrato

Dalla tramoggia di carica idrato la calce viene alimentata mediante nastro ponderale all'idratatore, ove avviene la reazione con acqua, a portata controllata, spruzzata da una serie di ugelli. La reazione è favorita da pale meccaniche rotanti che rimescolano il materiale durante il trasferimento attraverso i tre stadi.

Durante l'idratazione si recuperano al ciclo produttivo le polveri provenienti dai filtri dei forni. La calce idratata in uscita dal reattore viene trasferita mediante coclea ed elevatore in un separatore a vento, dal quale la frazione fine viene inviata ai silos di stoccaggio, mentre la frazione superiore entra per caduta nel mulino a sfere e da questo viene poi riciclata nell'elevatore per rientrare nel separatore.

Fase 2.3: Produzione "finissimi"

La dolomia con dimensioni 8/25 mm viene inviata ad un forno di essiccazione funzionante in equicorrente e alla successiva fase di microfrantumazione a valle della quale avviene la separazione al fine di ottenere differenti frazioni granulometriche, stoccate in appositi silos e pronte a essere caricate su autobotti.

Fase 2.4: Produzione Magnital

La dolomia micronizzata, proveniente dall'impianto dei "finissimi" viene alimentata insieme ad un liquido legante a base di lignina (ligninsolfonato di calcio) al piatto granulatore. Il granulato in uscita dal piatto è inviato, tramite nastro trasportatore, ad un forno di essiccazione, funzionante in equicorrente, alimentato a metano e della potenzialità termica di 1.513.000 kcal/h.

Fase 3: Insaccamento idrato e Magnital

La fase di insaccamento dei due prodotti viene condotta su due macchine distinte; le linee di evacuazione confluiscono sullo stesso pallettizzatore, per cui i due materiali non possono essere trattati contemporaneamente.

Il gestore ha in progetto modifiche al ciclo produttivo consistenti in:

- adeguamento della linea di distribuzione del combustibile sul forno 1, per l'utilizzo del pet coke, consistente in:
 - o installazione silo di stoccaggio polverino di pet-coke da 200 m³;
 - o installazione silo di raccolta polveri dal filtro del Forno 1, per riutilizzo nel ciclo produttivo;
 - o predisposizione di impianti per il trasporto pneumatico del pet coke e per il dosaggio dello stesso in combustione;
- modifica del processo di lavorazione, a valle degli scarichi dei forni, per consentire la separazione dei prodotti ottenuti con combustibili diversi:
 - o recupero del vecchio forno CIM 3, ormai dismesso, utilizzandolo come silo di stoccaggio da 400 m³ del *tout venant*, proveniente indistintamente da uno dei due forni. Il proponente precisa che, per poter inviare ai silos dedicati i prodotti finali, l'ossido derivante dai due forni non deve essere miscelato in fase di scarico. La linea posta a valle lavorerà in fasi distinte, ora con il prodotto del forno 2, ora con il prodotto del forno 1 che, nel frattempo, sarà stato accumulato all'interno del silos CIM;
 - o sostituzione del vaglio principale dei forni, in modo tale da poter selezionare una prima frazione commerciale costituita da zolle con diametro compreso tra 15 e 55 mm, una seconda frazione compresa tra 0 e 15 mm, oltre alla sovra pezzatura;

- i tre silos esistenti B, C, ed A1/A2 verranno dedicati rispettivamente allo stoccaggio delle zolle prodotte con coke, con metano e alle frazioni 0 – 15 mm, ulteriormente lavorabili;
 - l'introduzione del nuovo vaglio selezionatore a valle del vaglio principale, per permettere di insilare direttamente le frazioni prodotte, nei rispettivi silos;
 - aumento di volume pari a 70 m³ dei due silos da 100 m³, oggi esistenti, per essere destinati allo stoccaggio delle frazioni 1 – 3 mm e 3 – 15 mm prodotte a coke;
 - installazione di altri due silos da 200 m³ per lo stoccaggio dell'ossido 0 – 1 mm prodotto, sia a coke, che a metano;
 - installazione di nastri, elevatori a tazze e sistemi di deviazione opportuni per poter configurare l'impianto di lavorazione come nello schema descritto;
- modifica della linea d'insaccamento idrato e Magnital consistente nell'installazione di due silos che, all'occorrenza, potranno essere riempiti con materiali diversi, ovvero con ossido e idrato di varie finzze. L'impianto sarà dotato di una macchina automatica di insaccamento che provvederà a confezionare bags del peso massimo di 1000 Kg.

Impianti e servizi ausiliari

Energia

A seguito delle modifiche in progetto, presso l'azienda saranno presenti i seguenti impianti di combustione, tutti a servizio del ciclo produttivo

Identificazione	FM1
Potenza termica nominale (MWt)	10,3
Anno di costruzione	1991
Combustibile	Metano/pet-coke
Tipo di impiego	Produzione Ossido
fluido termovettore	Fumi combustione
Punto di emissione corrispondente	E1

Identificazione	FM2
Potenza termica nominale (MWt)	10,3
Anno di costruzione	1996
Combustibile	Metano
Tipo di impiego	Produzione Ossido
fluido termovettore	Fumi combustione
Punto di emissione corrispondente	E2

Identificazione	Magnital
Potenza termica nominale (MWt)	1,74
Anno di costruzione	1981
Combustibile	Metano
Tipo di impiego	Produzione Magnital
fluido termovettore	Fumi combustione
Punto di emissione corrispondente	E27

Identificazione	Es. Fin.
Potenza termica nominale (MWt)	1,74
Anno di costruzione	1981
Combustibile	Metano
Tipo di impiego	Essiccazione calcare
fluido termovettore	Fumi combustione
Punto di emissione corrispondente	E13

Identificazione	M
Potenza termica nominale (MWt)	0,75
Anno di costruzione	2012
Combustibile	Metano
Tipo di impiego	Produzione finissimi
fluido termovettore	Fumi combustione
Punto di emissione corrispondente	E41

Approvvigionamento idrico e scarichi acque reflue

L'acqua industriale viene derivata da un pozzo profondo 66 metri; oltre al pozzo l'acqua può essere derivata dalla Fontana dei Ponti.

L'acqua è utilizzata nelle seguenti fasi del ciclo produttivo:

- FASE 1 (ricevimento materia prima): umidificazione del piazzale e del materiale nella tramoggia posta alla bocca del frantoio primario;
- FASE 2 (frantumazione / vagliatura): umidificazione del materiale nelle fasi di frantumazione secondaria e, soprattutto, di vagliatura e lavaggio;
- FASE 3 (produzione): l'acqua è utilizzata nel ciclo di produzione di calce idrata e nel ciclo di produzione del Magnital, per il controllo della concentrazione del legante.

Relativamente agli scarichi produttivi:

- le acque di lavorazione (lavaggio inerti) sono inviate a 3 bacini di decantazione non impermeabilizzati (e pertanto assimilati a n° 3 scarichi sul suolo), ove avviene una semplice sedimentazione (senza aggiunta di flocculanti);
- i bacini di decantazione sono dotati di n° 2 sfiori di emergenza (ad attivazione occasionale) con altrettanti scarichi nel Rio Creusa (o Rio Cugino).

A questo proposito, è da rilevare che il Rio ricettore dei 2 scarichi di emergenza scorre direttamente sul substrato roccioso nella zona di cava ed all'interno del complesso detritico-alluvionale in corrispondenza dell'apice del conoide; esso presenta circolazione in alveo solo in occasione di eventi meteorici intensi e prolungati. L'attivazione degli scarichi nel Rio può avvenire limitatamente ai periodi in cui si hanno condizioni favorevoli per l'attivazione della circolazione in alveo (ossia in corrispondenza di eventi meteorici intensi, quando l'acqua accumulata nei bacini di sedimentazione può necessitare d'essere sfiorata).

All'interno dell'area dello stabilimento sono inoltre presenti n. 4 installazioni di servizi idrosanitari, a servizio di uffici e spogliatoi; le relative acque reflue domestiche sono trattate in n. 4 fosse Imhoff, ciascuna con rispettivo pozzo perdente.

La stazione di lavaggio degli automezzi, a servizio dell'officina meccanica, non origina scarichi.

Le acque meteoriche di dilavamento superficiale sono mantenute separate dalle acque di lavaggio degli inerti, e vengono raccolte da due reti di drenaggio con relative vasche di decantazione e scarichi nel Rio Creusa; le due reti di drenaggio sono, rispettivamente, a servizio dell'area della cava e dell'area dello stabilimento.

Per le acque meteoriche non vi sono modifiche rispetto al Piano di prevenzione e gestione, a suo tempo approvato.

Rifiuti

La ditta si avvale del deposito temporaneo per i rifiuti prodotti e riutilizza le polveri dei filtri in combustione.

Adempimenti in merito all'applicazione del D.M. 272/2014 (relazione di riferimento)

Sulla base delle valutazioni condotte riguardanti le modalità di stoccaggio e di movimentazione delle sostanze pericolose individuate, l'azienda afferma che non esiste la possibilità di contaminazione e, pertanto, non ritiene necessario procedere alla redazione della Relazione di Riferimento. La suddetta conclusione non è stata condivisa dagli Organi tecnici istruttori in relazione alla presenza di serbatoi per il gasolio, interrati a parete singola.

Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

Confronto con MTD

L'emanazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 09/04/2013 (*conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio*) ha comportato l'avvio della fase di riesame con valenza di rinnovo.

Per quanto riguarda il confronto con BAT Conc, l'istante ha analizzato i vari comparti ambientali evidenziando quanto attuato in stabilimento e quanto non applicabile.

Si è soffermato in particolare sul fatto che l'automazione dell'impianto è ottenuta mediante l'ausilio di un PLC, che il dosaggio dei combustibili, sia gassosi che solidi, è controllabile attraverso sistemi di misura di pesata o di flusso. Ha fatto presente che nei forni vengono monitorati, in continuo, i parametri di processo ovvero temperatura, tenore di O₂, pressione e flusso d'aria. Ha precisato che sono stati attuati interventi volti alla riduzione delle emissioni diffuse, attraverso opere di captazione e convogliamento, nonché mediante umidificazione degli stoccaggi e delle vie di transito dei mezzi, nonché presidiando i punti di carico e scarico con filtri a maniche.

Gli aspetti più rilevanti sono legati principalmente alla modifica dei limiti emissivi in base all'applicazione delle BAT Conc, ed alla modifica delle emissioni derivanti dal forno 1 in relazione al progettato uso del pet coke.

Il gestore ha proposto il seguente scenario:

Forno Maerz 1		
Parametro	Limite proposto (mg/Nm ³)	BAT AEL (mg/Nm ³)
NO _x	500	100 - 350 500*

Forno Maerz 1		
Parametro	Limite proposto (mg/Nm ³)	BAT AEL (mg/Nm ³)
CO	500 ³	500
SO _x	200	50 - 200
Polveri totali	10	10
COT	30	30
PCDD/F	0,1 ngTEQ/Nm ³	0,05 - 0,1 ngTEQ/Nm ³
Sommatoria metalli pesanti (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)	0,5	0,5
<small>*Qualora le tecniche primarie indicate nella BAT 45 (a) I non siano sufficienti a raggiungere questo livello e le tecniche secondarie non siano applicabili per la riduzione delle emissioni di NO_x a 350 mg/Nm³, il livello superiore è pari a 500 mg/Nm³, in particolare per la produzione di calce fortemente cotta e l'uso di biomassa come combustibile.</small>		

³ Vista la specificità della tecnologia, l'azienda propone un valore medio annuale, ricavabile tramite SME.

Per quanto riguarda il limite di **NO_x**, in relazione alla richiesta di adozione del valore di soglia giornaliero medio di 500 mg/Nm³, l'azienda precisa che la calce prodotta a Bernezzo è della tipologia fortemente cotta, ovvero calce per usi industriali dove il tenore di CO₂ residuo è molto inferiore ai valori richiesti per l'edilizia (10%).

Pur prendendo atto delle indicazioni sulla tipologia di calce prodotta, visto il possibile contenimento di tale inquinante nelle emissioni dosando opportunamente quota parte di metano, visti i contributi istruttori, si ritiene di fissare un limite giornaliero di 400 mg/Nm³ (11% O₂, gas secco), da ridurre a 350 entro il 09/04/2017 (quattro anni dalla pubblicazione della BAT CONC).

Tale conclusione è in linea con quanto affermato dal Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo nel parere fornito in occasione dell'ultima conferenza di servizi: *“ questa Struttura ritiene che al momento non sussistano le condizioni per assentire, in caso di autorizzazione, un limite di ossidi di azoto superiore a 350 mg/Nmc (O₂@11%) a livello di media giornaliera. Non si ravvedono, tuttavia, motivi ostativi nella concessione temporanea di un limite superiore a quello corrispondente ai BAT AEL di settore (350 mg/Nm³) ai fini di ottimizzazione del processo, a condizione che tale concessione non superi il termine di adeguamento temporale alle BAT AEL previsto dalla normativa e che il limite temporaneo non superi in concentrazione quello proposto in fase di verifica di V.I.A.”*

In relazione al **CO**, il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, nel parere prot.n. 3757 del 20/01/2016, ritiene che la proposta di adottare il livello BAT- AEL (500 mg/Nm³) come limite emissivo su tempi di mediazione annuale (da controllarsi pertanto con SME), non costituisce criticità ambientale.

Per quanto riguarda il limite di **SO_x**, quello indicato dalla ditta non è coerente con quanto riportato nello studio diffusionale presentato in occasione della verifica di VIA e, pertanto, il valore limite di emissione giornaliero prescritto è pari a 100 mg/Nm³.

L'azienda richiama il fatto che il maggior contenuto di zolfo del pet coke è ridotto, a livello emissivo, dall'interazione con il materiale in cottura (l'azienda stima che più del 97% dello zolfo derivante dal combustibile viene in realtà adsorbito dalla calce) e che lo studio diffusionale, predisposto nell'ambito del procedimento di Verifica di VIA e successivamente integrato in base alle richieste degli Enti Competenti, ha permesso di dimostrare come i valori stimati per le ricadute di NO_x, SO_x, IPA e metalli pesanti, anche in relazione ai dati di fondo rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria, non comportino rischi di superamento dei valori limite e dei valori obiettivo stabiliti dalla normativa a tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo con il parere sopracitato fa presente che, anche nel caso del parametro SO_x la co-combustione di metano e petcoke risulterebbe allineata alla BAT 47 (b) (scelta di combustibili a basso tenore di zolfo), al fine di minimizzare le emissioni. Lo stesso

Dipartimento conclude ritenendo che il limite di emissione eventualmente prescrivibile sugli ossidi di zolfo al forno MAERZ 1 non possa superare il livello proposto in fase di verifica di V.I.A.

L'elenco degli inquinanti deve essere integrato con il parametro **IPA** fissando un limite di 0.01 mg/Nm³ (tempo di riferimento 6 – 8 ore).

Il Dipartimento provinciale Arpa di Cuneo con il parere reso nella conferenza di servizi decisoria reputa necessaria l'imposizione dei seguenti limiti di emissione specifici da controllarsi periodicamente:

HCl: < 10 mg/Nm³

HF: < 1 mg/Nm³

Hg: < 0,05 mg/Nm³

Cd + Tl: < 0,05 mg/Nm³.

In merito alla scelta del combustibile **pet coke** per il forno MAERZ 1, Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ha integrato l'analisi di confronto con le BAT Conclusions (cfr parere prot.n. 3757 del 20/01/2016) rilevando, tra l'altro, che:

“La ricerca di dati da letteratura condotta dal gestore è comunque esaustiva rispetto al fine proposto: sono state infatti effettuate valutazioni comparative dell'analisi del pet coke rispetto a carbone, CSS, Biomassa rifiuto legnosa (...omissis ...). Da tale valutazione, come già noto a questo Dipartimento per via della propria diretta esperienza in materia, emergono i seguenti aspetti:

- a) *il petcoke presenta un contenuto di metalli pesanti volatili e semi volatili (mercurio, cadmio e tallio) inferiore, talvolta per ordine di grandezza, a quello degli altri combustibili solidi normalmente utilizzati dall'industria della calce;*
- b) *il petcoke è mediamente caratterizzato da livelli più elevati di Nichel e Vanadio, metalli, che tuttavia, presentano comportamento refrattario, vale a dire che vengono ritenuti in massima parte nel materiale cotto;*
- c) *il petcoke presenta concentrazioni basse di cloro e rame, inferiori di ordini di grandezza rispetto agli altri combustibili fossili oggetto del confronto.*

Gli aspetti evidenziati permettono la verifica delle condizioni imposte dalle BAT 52 a) e b) (finalizzate ad evitare le emissioni di microinquinanti clorurati agendo sul contenuto di Cloro e Rame immesso attraverso il combustibile) e delle BAT 53 a) e c) (per ridurre al minimo le emissioni di metalli, in particolare mercurio, cadmio e tallio)”.

Su richiesta di ARPA, l'azienda ha condotto, altresì, un bilancio tra la massima situazione emissiva attuale e quella futura con alcune variazioni sui limiti derivati dall'applicazione delle BAT Conc e dalle indicazioni contenute nel parere ARPA.

Si riporta la tabella relativa agli inquinanti principali:

Inquinante	STATO ATTUALE	STATO FUTURO
	Emissione annua	Emissione annua
	(kg/anno)	(kg/anno)
Polveri totali	17.492	14.139
NO _x	63.399	151.036

Si rileva che il bilancio eseguito nella configurazione futura non tiene conto dell'ampliamento previsto ed autorizzato dell'impianto di produzione calce. La ditta conferma che il progetto autorizzato d'installazione del terzo forno non verrà realizzato e quindi non è più stato considerato nel presente provvedimento di riesame.

In merito all'incidenza di tale bilancio sulla **qualità dell'aria**, il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo con il parere presentato in occasione della seconda seduta di Conferenza di Servizi ha dichiarato che: *“Alla luce di quanto sopra indicato si conferma quanto già espresso nel precedente*

parere emesso in data 22 dicembre 2015 ovvero che "i valori stimati per le ricadute di NOx, SOx, IPA e metalli dall'impianto in progetto, in relazione ai dati di fondo presenti nella provincia e rilevati dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, non comportino rischi di superamento dei valori limite e dei valori obiettivo stabiliti dalla norma " in base alle conoscenze scientifiche, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso" e che "Per quanto riguarda invece i macro inquinanti, stante una sostanziale invariabilità tra la configurazione attuale e quella proposta per il parametro polveri totali e la compatibilità ambientale dei livelli emissivi proposti per NOx ed SOx attestata nella fase di verifica di V.I.A. e già ampiamente commentata, con il presente parere si richiede al proponente il concreto impegno tecnologico e gestionale finalizzato al completo allineamento delle proprie prestazioni emissive ai livelli BAT del settore, nonché al perseguimento di bilanci emissivi meno sfavorevoli a livello locale attraverso l'applicazione delle tecniche BAT previste dai documenti europei. L'applicazione di Sistemi di Monitoraggio in continuo delle emissioni è in questo senso funzionale a rendere completamente controllabile l'impianto nelle configurazioni proposte, nonché trasparenti i reali fattori di pressione ambientale indotta."

Le BAT Conc. prevedono, infine, per i forni rigenerativi a flusso parallelo, **un consumo di energia termica** compreso nel range da 3.2 a 4.2 GJ/t di prodotto (pari a 764 306 kcal/t e 1 003 152 kcal/t), attualmente Unicalce presenta un consumo specifico pari a:

Anni	CH ₄ m ³ /t (ossido)	pci CH ₄ kcal/ m ^{3*}	Consumi termici specifici kcal/t
2010	91,76	8369	767939
2011	91,03	8301	755640
2012	92,65	8277	766864
2013	90,10	8275	745577
2014	92,51	8233	761634

* fonte relazione aziendale su piano di monitoraggio e controllo

Come si può notare i consumi specifici sono in linea con i riferimenti delle BAT Conc.

Per quanto riguarda lo scenario futuro, con l'utilizzo del pet coke, nel forno Maerz 1 e metano nel forno 2, secondo i dati riportati nella relazione tecnica, si può ipotizzare:

- forno 1: 0,075 t pet coke/t prodotto (pci 8186 kcal/kg) pari a 613950 kcal /t;
- forno 2: 88.15 m³ di metano/t (pci 8233 kcal/mc) pari a 725738 kcal/t.

Si può rilevare che i singoli consumi specifici ed anche la media, rientrano ampiamente nel range delle BAT Conc.

Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

Ciclo produttivo

Prescrizioni

1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. deve essere prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; i rifiuti la cui produzione non è prevedibile sono in ordine di priorità riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile,

sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;

4. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
7. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
8. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto che può essere attuata anche con sistemi informatici, di telecontrollo e che, in ogni caso, consentono il controllo in remoto;
9. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
10. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
11. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
12. la cessazione definitiva dell'attività dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
13. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e si deve far riferimento a quanto indicato all'art. 29 sexies, comma 9 quinquies lett. b), c) e d) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., se è stata presentata la relazione di riferimento, in caso contrario deve essere fatto riferimento alla lett. e) stesso comma.;
14. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Uso dell'energia

Prescrizioni

15. l'impresa deve mantenere elevate prestazioni dei forni di produzione calce, che devono essere controllati mediante verifica annuale dei consumi specifici. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la ditta deve provvedere a trasmettere alla Provincia e all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo, una relazione tecnica sui consumi specifici dei forni relativa all'anno precedente, esplicitando le modalità di calcolo;
16. entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento di riesame il gestore deve predisporre una procedura che permetta di monitorare la qualità del pet coke, nonché di correlarla con gli autocontrolli previsti per le emissioni in atmosfera. Tale procedura deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ed al Comune

17. gli avviamenti del forno 1 devono essere fatti utilizzando, unicamente, metano, sino al completamento del periodo transitorio (raggiungimento normale funzionamento del filtro).

Emissioni in atmosfera

UNICALCE SpA - Bemezzo								
punti di emissione n.	provenienza	portata (nm ³ /h)	inquinante	conc. limite (mg/Nm ³)	flusso di massa (kg/h)	altezza punto di emissione (m)	impianto di abbattimento	frequenza autocontrolli
1	Forno Maerz 1 (configurazione come da AIA 141/2006 e s.m.i.)	32.000	POLVERI	30 ⁽¹⁾	-	42,0	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
			NOx (come NO ₂)	150 ⁽¹⁾	-			
	Forno Maerz 1 (predisposto per pet coke, indipendentemente dal combustibile utilizzato)	40.000	Polveri totali	10 ⁽²⁾	-	42,0	FILTRO A TESSUTO	IN CONTINUO
			NOx	400 ⁽²⁾ 350 ⁽³⁾				IN CONTINUO
			CO	500 ⁽⁴⁾				IN CONTINUO
			SOx	100 ⁽²⁾				IN CONTINUO
			COT	30 ⁽¹⁾				ANNUALE
			HCl	10 ⁽¹⁾				ANNUALE
			HF	1 ⁽¹⁾				ANNUALE
			IPA	0,01 ⁽⁵⁾				VEDI NOTA ⁽⁵⁾
			PCDD/DF	0,1 ngTEQ/N m ³ ⁽⁵⁾				VEDI NOTA ⁽⁵⁾
			Hg	0,05 ⁽¹⁾				VEDI NOTA ⁽⁶⁾
			Cd + Tl	0,05 (1)				VEDI NOTA ⁽⁶⁾
			Metalli pesanti (sommatoria)	0,5 (1)				VEDI NOTA ⁽⁶⁾
2	Forno Maerz 2	33.500	POLVERI	10 ⁽¹⁾ ^(1a)	-	39,5	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE IN CONTINUO ⁽⁷⁾
			NOx (come NO ₂)	50 ⁽¹⁾ ^(1a)				
			CO	500 ⁽⁴⁾				
4	Estrazioni sili, macinazione e carica idrato	7.000	POLVERI	10	-	31,2	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE

5	Linea evacuazione idrato	20.000	POLVERI	10	-	32,7	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
6	Idratazione calce	19.000	POLVERI	10	-	33.0	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
7	5 sili stoccaggio idrato e 1 silo di stoccaggio filler	10.000	POLVERI	10	-	33,0	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
8	Insaccatrice rotante idrato o insaccatrice statica Magnital	30.000	POLVERI	10	-	33,0	CICLONE + FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
11	Serbatoio gasolio per autotrazione	INQUINANTI TRASCURABILI						
12	Serbatoio gasolio per autotrazione	INQUINANTI TRASCURABILI						
13	Forno di essiccazione produzione finissimi	15.000	POLVERI	20 (⁸)	-	22.1	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
			NOx (come NO ₂)	50 (⁸)	-			
14	Incrocio nastri trasportatori microfrantumati (produzione finissimi)	3.000	POLVERI	10	-	22.1	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
15	Microfrantumazione e vagliatura produzione finissimi	5.500	POLVERI	10	-	22,1	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
16	Microfrantumazione e vagliatura produzione finissimi	13.000	POLVERI	10	-	22,1	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
17	Microfrantumazione e vagliatura produzione finissimi	5.500	POLVERI	10	-	22,1	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
18	Microfrantumazione e vagliatura produzione finissimi	12.000	POLVERI	10	-	22,1	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
19	Microfrantumazione e vagliatura produzione finissimi	3.000	POLVERI	10	-	22,1	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
20	Microfrantumazione e vagliatura produzione finissimi	5.500	POLVERI	10	-	22,1	CICLONE + FILTRO A TESSUTO	ANNUALE

21	Bruciatore a metano da 58 kW per produzione acqua calda	SOTTOPOSTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL TITOLO II DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.						
22	Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio da 150 kW	non soggetto ad autorizzazione inserito nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.						
27	Produzione Magnital	37.000	POLVERI	10 (⁹)	-	31,0	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
			NOx (come NO ₂)	50 (⁸) (¹⁰)	-			
28	Caldaia servizi personale	SOTTOPOSTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL TITOLO II DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.						
29	Caldaia riscaldamento uffici	SOTTOPOSTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL TITOLO II DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.						
30	Caldaia riscaldamento uffici pesa	SOTTOPOSTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL TITOLO II DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.						
31	Carico calce viva su automezzi	13.000	POLVERI	10	-	25,5	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
32	aspirazione ossido da elevatore a tazze, vaglio, trasporto ai sili A, B e C	9.000	POLVERI	10	-	32,5	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
33	Aspirazione ossido fase trasporto da uscita forni ad elevatore a tazze	14.000	POLVERI	10	-	27	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
34	Nuovi sili finissimi e postazioni carico automezzi	10.000	POLVERI	10	-	32	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
35	Silo idratazione e sili stoccaggio inerti micronizzati	4.500	POLVERI	10	-	25	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
36	Area insaccamento idrato e Magnital, trasporto e fase di carico Magnital sfuso	17.000	POLVERI	10	-	36	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
41	Impianto "Molaris"	45.000	POLVERI	10	-	18	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
			NOx	50	-			

42	Silo stoccaggio pet coke	3.800	POLVERI	10	-	34,8	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
43	Silo polveri	1.000	POLVERI	10	-	19,5	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
44	Silo calce TV	4.000	POLVERI	10	-	42	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
45	Impianto lavorazione granulati	9.000	POLVERI	10	-	32,5	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
46	Impianto insaccamento ossido in big bags	7.500	POLVERI	10	-	20,5	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
47	Impianto insaccamento ossido in big bags	1.000	POLVERI	10	-	10,1	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE

- (1) gas secco, tenore di ossigeno di riferimento pari al 11%, media oraria
- (1a) con controllo in continuo attivo: gas secco, tenore di ossigeno di riferimento pari al 11%, media giornaliera
- (2) gas secco, tenore di ossigeno di riferimento pari al 11%, media giornaliera
- (3) limite da rispettare entro il 09/04/2017
- (4) gas secco, tenore di ossigeno di riferimento pari al 11%, media annuale
- (5) gas secco, tenore di ossigeno di riferimento pari al 11%, tempo di riferimento 6 – 8 ore. Per il primo anno dalla messa a regime la frequenza sarà 1 autocontrollo ogni 4 mesi. La frequenza successiva verrà valutata sulla base del primo anno
- (6) Per il primo anno dalla messa a regime la frequenza sarà 1 autocontrollo ogni 4 mesi. La frequenza successiva verrà valutata sulla base del primo anno
- (7) da rispettare entro il 09/04/2017
- (8) gas secco, tenore di ossigeno di riferimento pari al 17% media oraria
- (9) gas secco, tenore di ossigeno di processo media oraria
- (10) il campionamento deve essere effettuato nella presa individuata come 27C, a monte della confluenza con i fumi freddi;

N.B. i punti dal n. 37 al 40 e gli impianti ad essi collegati non verranno realizzati

Prescrizioni specifiche

1. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione. **Prima dell'avvio delle modifiche in progetto**, la ditta deve inviare alla Provincia, al comune ed al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo la procedura aziendale relativa alle fasi di start up e shut down dei forni, finalizzate a valutare le situazioni di transitorio e definire il minimo tecnico riconducibile alla situazione di regime degli impianti.
3. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite del Quadro Emissivo i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto degli impianti. In particolare, per i forni di produzione calce, la durata complessiva nell'arco dell'anno di tali fasi durante le quali non è garantito il rispetto dei valori limite di emissione non deve superare le 300 ore per ciascun forno. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
4. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza;
5. (per punti di emissioni con controllo discontinuo) qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
6. qualora venga raggiunta la soglia di allarme per il parametro polveri (pari all'80 % del valore limite) il gestore è tenuto ad adottare gli accorgimenti necessari (es. riduzione marcia forno) per verificare l'eventuale problema occorso alle maniche filtranti e ripristinare/mantenere le stesse, relazionando agli enti competenti entro 72 ore dal supero di tale soglia;
7. gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate;
8. in relazione alle emissioni diffuse di Polveri, l'Impresa deve provvedere ad effettuare un rilevamento annuale all'interno del perimetro aziendale in punti individuati in accordo con l'Organo tecnico di controllo. Ai prelievi di polveri totali, effettuati con campionatori attivi, dovrà seguire la caratterizzazione in termini di contenuto di IPA e Metalli. L'Impresa deve comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo e all'A.S.L. competente, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare tali determinazioni. I risultati devono essere trasmessi entro il 30 aprile dell'anno successivo e contestualmente alla relazione annuale del Piano di Monitoraggio e Controllo, agli Enti di cui sopra.
9. le connesse operazioni di manutenzione dei filtri devono essere registrate e mantenute in stabilimento per almeno un anno, a disposizione degli Organi di controllo (è consentito l'uso di sistemi informatici);
10. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento della sezione di prelievo e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così

come riportate nel quadro emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;

11. i condotti di scarico dovranno essere verticali verso l'alto e realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente Autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;

Monitoraggi iniziali e periodici

12. per i punti di emissione non ancora realizzati, modificati o attivati alla data di notifica del presente provvedimento, l'Impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio. Per quello che riguarda le metodiche di campionamento ed analisi, si rimanda alle prescrizioni nn. 15 e 16. I risultati di questi autocontrolli devono quindi essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;
13. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel Quadro Emissivo, secondo la periodicità indicata nel Quadro Emissivo; **per i punti di emissione n. 13 e 27** l'impresa deve provvedere **annualmente** anche alla **determinazione del parametro CO** ed i risultati ottenuti devono essere normalizzati alle condizioni riportate nel Quadro Emissivo;
14. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni;
15. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli effettuati, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;
16. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988); Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche UNI, o ove anche queste non siano disponibili, le pertinenti norme ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
17. deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/inquinamento/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria#EM>

Monitoraggio in continuo

1. Per il punto di emissione **n. 1** (forno Maerz1), prima dell'inizio dell'utilizzo del petcoke l'azienda deve installare e rendere operativo un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SMCE), con accesso remoto, conforme all'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i parametri Temperatura, Umidità, pressione, portata dei fumi, O₂, Polveri, NO_x (come NO₂), CO, SO_x (come SO₂), portata combustibile metano e portata petcoke. Tale SMCE è

da intendersi quale sistema fiscale finalizzato a verificare i limiti giornalieri imposti. La verifica del limite giornaliero degli NOx potrà essere condotta anche nel corso dei controlli di parte pubblica;

2. per il punto di emissione **n. 2** (forno Maerz 2), entro il termine di adeguamento alle BAT Conclusions 09/04/2017, l'azienda deve installare e rendere operativo un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SMCE) con accesso remoto, conforme all'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i parametri Temperatura, Umidità, pressione, portata dei fumi, O₂, Polveri, NOx (come NO₂), CO e portata combustibile metano. Tale SMCE è da intendersi quale sistema fiscale finalizzato a verificare i limiti giornalieri imposti. La verifica del limite giornaliero degli NOx potrà essere condotta anche nel corso dei controlli di parte pubblica;
3. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI. I valori limite di emissione giornalieri indicati nel quadro emissivo si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore di normale funzionamento, nessun valore medio giornaliero supera i valori limite di emissione. I valori orari che contribuiscono al computo delle medie giornaliere sono da ricondursi alla definizione di "ore di normale funzionamento" riportate nella definizione di cui alla lettera d) del punto 1 all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.²
4. la strumentazione di misura deve essere esercitata, verificata e calibrata ad intervalli regolari secondo le modalità previste dall'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In riferimento all'Allegato VI del D.Lgs. 152/06, il gestore è tenuto a produrre adeguata documentazione ovvero il Manuale SME, finalizzato alla garanzia e al mantenimento della qualità dei dati prodotti dal sistema. Tale manuale deve essere redatto in accordo alla Linea Guida di Arpa Piemonte "Implementazione dei Sistemi di Monitoraggio in Continuo dell'Emissioni in Atmosfera". L'attestazione di garanzia gestionale deve essere fornita mediante la redazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, di una relazione annuale di gestione SMCE riferita all'anno precedente, con report complessivo di valutazione del rispetto dei limiti, gestione degli eventuali superi, analisi delle anomalie strumentali, azioni di manutenzione e ripristino delle stesse, analisi dei dati di monitoraggio prodotti.
Il Manuale avrà validità non superiore a 5 anni dalla sua emissione. Almeno ogni 12 mesi dovrà essere riesaminato dal Gestore ed, eventualmente, revisionato in accordo con l'Autorità di Controllo;
5. l'Impresa deve comunicare all'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date di esecuzione delle operazioni ordinarie di calibrazione/taratura strumentale e delle verifiche in campo.
La verifica di accuratezza (IAR) deve essere condotta confrontando un numero minimo di 5 misure valide. La durata delle singole prove in parallelo con il sistema di riferimento (SRM) deve avere durata pari all'aggregazione temporale dei rispettivi dati SMCE;
6. i risultati delle verifiche in campo devono essere trasmesse entro 60 giorni dalla data di effettuazione al Dipartimento Territoriale A.R.P.A di Cuneo;
7. nel caso di supero dei valori limite orari, per i parametri monitorati in continuo dal SMCE, la ditta, entro le ore 9 del successivo giorno feriale, deve inviare una comunicazione scritta (da inviare via PEC) alle autorità competenti (Provincia, Comune ed ARPA) con relazionate le cause del superamento ed i tempi di ripristino di eventuali avarie a impianto o sistema di abbattimento
8. per ogni strumento devono essere registrate (è ammesso l'uso di sistemi informatici) le azioni di manutenzione periodica e straordinaria mediante la redazione di una tabella di riepilogo

² ore di normal funzionamento: il numero di ore in cui l'impianto è in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi di guasto, salvo diversamente stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalle normative adottate ai sensi dell'art. 271, c.3 o dall'autorizzazione.

degli interventi, secondo lo schema di cui all'appendice 3, Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

9. il gestore è tenuto a conservare e a mettere a disposizione delle autorità competenti per il controllo, per un periodo minimo di cinque anni, i dati rilevati ed elaborati secondo quanto previsto dall'Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed i certificati di taratura;
10. qualora il gestore preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, deve segnalarlo tempestivamente, con opportuna comunicazione scritta, al Dipartimento Territoriale dell'A.R.P.A. e alla Provincia. Nella comunicazione, eventualmente aggiornabile da successiva trasmissione, devono essere specificate le cause dell'inconveniente e le tempistiche previste per il ripristino;
11. nel caso in cui, per un determinato periodo, non sia possibile effettuare misure in continuo, il gestore è tenuto, ove tecnicamente ed economicamente possibile, ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni, basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie prime utilizzate;

Scarichi acque reflue

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° Scarico finale	Scarico parziale	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore ³	Volume medio annuo scaricato			Impianti/-fasi di trattamento
					anno di riferimento	Portata media		
						m ³ /g	m ³ /a	
S1	D	Servizi igienici / docce operai	Discontinua	SSU (pozzo perdente)	2014	1,1	280	fossa Imhoff
S2	D	Servizi igienici UFFICI TECNICI	Discontinua	SSU (pozzo perdente)	2014	0,16	40	idem c.s.
S3	D	Servizi igienici PESO-SEGRETARIA	Discontinua	SSU (pozzo perdente)	2014	0,12	30	idem c.s.
S4	D	Servizi igienici presso CAVA	Discontinua	SSU (pozzo perdente)	2014	0,3	48	idem c.s.
S5 (BS1)	T	Lavorazione (frantumazione e lavaggio inerti)	saltuario - scarico di emergenza	SU	2014	-	-	Bacino di sedimentazione non impermeabilizzato
S6 (BS2)	T	Lavorazione (frantumazione e lavaggio inerti)	saltuario - scarico di emergenza	SU	2014	-	-	idem c.s.
S7 (BS3)	T	Lavorazione (frantumazione e lavaggio inerti)	saltuario - scarico di emergenza	SU	2014	-	-	idem c.s.

³ F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo

N° Scarico finale	Scarico parziale	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore ⁴	Volume medio annuo scaricato			Impianti/-fasi di trattamento
					anno di riferimento	Portata media		
						m ³ /g	m ³ /a	
S8 (SA1)	T	Lavorazione (frantumazione e lavaggio inerti)	saltuario/emergenza	AS Rio Creusa sp D	2014	-	-	-
S9 (SA2)	T	Lavorazione (frantumazione e lavaggio inerti)	saltuario/emergenza	AS Rio Creusa sp S	2014	-	-	-
S10	M	Raccolta acque meteoriche – area dello stabilimento	saltuario	AS Rio Creusa sp S	2014	-	-	-
S11	M	Raccolta acque meteoriche – area dello stabilimento	saltuario	AS Rio Creusa sp D	2014	-	-	-

Limiti emissione e punti di campionamento

N° Scarico finale	Punti campionamento	Limiti di emissione
S1 – S4 S12	-	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art 124 c. 3; L.R. 13/90 e s.m.i., art. 17
S5 – S7	a monte dei bacini di sedimentazione	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 103, c.1 lett. d)
S8 – S9	S8 nei pressi (a ovest) del lavaggio e frantumazione secondaria F2 S9 nei pressi (a sud) del bacino BS3	Tabella 3 dell'Allegato 5, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
S10 – S11	-	Da gestire secondo il regolamento regionale relativo alla disciplina delle acque meteoriche

⁴ F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo

Prescrizioni

1. devono essere rispettate le previsioni progettuali, le modalità tecnico-operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, che non contrastino con quanto di seguito prescritto;
2. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
3. devono essere presenti e mantenuti efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata;
4. deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
5. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
6. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, nei seguenti punti
 - S8 nei pressi (a ovest) del lavaggio e frantumazione secondaria F2
 - S9 nei pressi (a sud) del bacino BS3
 - a monte dei bacini di sedimentazione (BS1, BS2, BS3)
7. le caratteristiche costruttive di tali manufatti dovranno garantire la possibilità d'impiego di sistemi automatici di campionamento ed altresì essere concordate con l'Organo tecnico di controllo;
8. deve essere presente un sistema di registrazione relativo all'attivazione degli scarichi di emergenza, sul quale devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
 - o punto di scarico attivato;
 - o data e ora in cui si attiva lo scarico;
 - o durata dello scarico;
 - o condizioni che hanno determinato l'attivazione dello scarico (cause impiantistiche, meteoriche o altro);
 - o eventuali altre informazioni ritenute significative.
9. nel caso si renda necessario attivare lo scarico d'emergenza all'interno di uno o più bacini di sedimentazione (BS1, BS2, BS3), è fatto obbligo d'isolare idraulicamente l'impianto di chiarificazione delle acque, ed interrompere il ricircolo delle acque chiarificate, adducendo all'interno del ciclo produttivo le sole acque fresche di pozzo;
10. i fanghi dell'impianto di chiarificazione delle acque non possono essere scaricati all'interno dei bacini di sedimentazione (BS1, BS2, BS3), neanche in occasione di fuori servizio di componenti impiantistiche;
11. in caso di attivazione di uno degli scarichi di emergenza dei bacini di decantazione con recapito nel corpo idrico superficiale (SA1 o SA2), l'impresa deve provvedere a far eseguire, con frequenza annuale, analisi di conformità delle acque reflue scaricate, redatte da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia. I parametri minimi da ricercare sono quelli richiamati nell'Allegato 2. I relativi certificati analitici devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione degli Organi di controllo.
12. deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione;

13. i fanghi di depurazione ed eventuali altri residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione degli impianti di depurazione devono essere recuperati o smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
14. tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
15. è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;

Per il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche:

16. prima dell'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto di ricevimento ed alimentazione del pet coke, l'azienda deve rivalutare e se del caso, aggiornare il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche approvato con provvedimento n. 1273 del 07/12/2007, trasmettendo l'esito di tale verifica, entro lo stesso termine, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
17. è fatto obbligo di realizzare le previsioni progettuali ed applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta;
18. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
19. i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia;
20. le movimentazioni di rifiuti e materiali in genere non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia, si deve fare riferimento a quanto eventualmente disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

Emissione sonora

Quadro emissivo e limiti di emissione

Per i limiti di emissione ed immissione deve essere fatto riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per quanto riguarda le emissioni sonore, la ditta rientra nella definizione di impianto a ciclo produttivo continuo di cui all'art. 2 del D.M. 11/12/1996.

Prescrizioni

1. Tutte le modifiche delle linee di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche:
 - entro 6 mesi dalla messa a regime del nuovo impianto ricevimento ed alimentazione pet coke;
 - prima della presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA.

Gli esiti delle suddette misure e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia di Cuneo e al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo;

3. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura risultassero superiori ai limiti stabiliti dal PCA la medesima dovrà elaborare e trasmettere agli Enti

preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.

Adempimenti in merito all'applicazione del D.M. 272/2014

1. l'azienda deve predisporre, **entro 12 mesi dalla notifica del presente provvedimento**, la relazione di riferimento ai sensi del DM 272/2014 ed inviarla entro lo stesso termine alle autorità competenti, vista la presenza di serbatoi per il gasolio interrati a parete singola.



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale

UNICALCE S.p.A. - BERNEZZO

ALLEGATO TECNICO 2 – PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA	2
COMPARTO: PROCESSO PRODUTTIVO	3
COMPARTO: ENERGIA	4
COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	6
COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI.....	8
COMPARTO: RIFIUTI.....	8
COMPARTO:EMISSIONI SONORE.....	9
CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE.....	10

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo (PMC) dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il PMC deve assicurare, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il PMC di un'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto e dal Dipartimento Provinciale ARPA.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del PMC e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" e relativi aggiornamenti, ove presenti. L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purché assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

COMPARTO: PROCESSO PRODUTTIVO

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Calcarea Dolomia (MP)	Misura diretta discontinua	t/anno	-	Celle di carico pesata	Mensile	Registrazione e dati conservati per almeno 5 anni. Invio riepilogo annuale agli enti competenti.
Bretax (MP)				Pesa		
Ossido sfuso (PF)						
Calce idrata (PF)						
Finissimi (PF)						
Magnital (PF)						
Pietrischi e sabbia (PF)						
Indice utilizzo calcarea	Calcoli sulla base dei parametri operativi	%	-	n.a. ⁽⁵⁾		
Analisi chimica calcarea (Ca, Mg, impurezze)	Misura diretta discontinua	%	Metodo interno C.D.	n.a.	Annuale	Referti conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

(MP) – materia prima

(PF) – prodotto finito

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Temperatura forni	Misura diretta continua	°C	n.a.	All'interno dei tini	In continuo	Registrazione e dati conservati per almeno 5 anni in stabilimento
CO ₂ residua nella calce	Misura diretta discontinua	%	Metodo interno C.D.	n.a.	Settimanale	

⁽⁵⁾ n.a.: non applicabile

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da Luciano Fantino il 02/05/2016 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Protocollo num. 2016 / 32988 del 02/05/2016

COMPARTO: ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di metano	Misura diretta continua	m ³ /anno	n.a.	Contatore	Annuale	Registrazione e dati conservati per almeno 5 anni in stabilimento Invio riepilogo annuale agli enti competenti.
Consumo di pet coke	Misura diretta discontinua	t/anno	n.a.	pesa	Annuale	
Consumo specifico di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	KWh/t prodotto finito	n.a.	-	Annuale	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento. In relazione ai forni vedere apposita prescrizione in allegato 1 "Produzione ed uso dell'energia"
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	kWh/anno	n.a.	Contatore	Annuale	Registrazione e dati conservati per almeno 5 anni in stabilimento Invio riepilogo annuale agli enti competenti.
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto finito	n.a.	-	Annuale	Dati conservati per almeno 5 anni in stabilimento Invio riepilogo annuale agli enti competenti.

n.a.: non applicabile

CARATTERIZZAZIONE del pet coke					
Descrizione	Punti monitoraggio (num. e/o identificazione)	Numero analisi	Frequenza	Parametri analizzati	Note
Pet coke	Scarico presso silos aziendale	1 per ogni partita omogenea da definire con il fornitore	Quadrimestrale	PCI	
				zolfo	
				Materiali volatili %	
				Cloro	
				Arsenico	
				Antimonio	
				Cadmio	
				Cobalto	
				Cromo totale	
				Manganese	
				Mercurio	
				Nichel	
				Piombo	
				Rame	
				Tallio	
				Vanadio	
IPA					
PCB					
PCDD/PCDF					

Nota - Le stesse determinazioni riportate nella tabella di cui sopra devono essere eseguite sulle polveri del filtro a servizio del forno 1, con la stessa frequenza temporale.

I certificati analitici devono essere conservati in stabilimento per almeno 5 anni. Invio sintesi annuale agli Enti competenti.

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	NOTE
Polveri	Misura diretta discontinua/continua	mg/Nm ³	Rif. D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – parte V art. 271 e All. VI; DM 31/01/2005 (1) e inoltre Decisione 26/03/2013 punto 1.3	1,2,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,18,19,20,27,31,3,34,35,36,41,42,43,44,45	Annuale (continua per 1 a pet-coke)	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”
Polveri diffuse	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Come per il parametro Polveri	Vedere apposta prescrizione in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”	Vedere apposta prescrizione in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”	-
NOx	Misura diretta discontinua/continua	mg/Nm ³	Come per il parametro Polveri	1,2,13,27,41	Annuale (continua per 1 a pet coke e 2 entro 9/04/2017)	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”
CO	Misura diretta discontinua/continua	mg/Nm ³	Come per il parametro Polveri	1,2,13,27,41	Annuale (continua per 1 a pet coke e 2 entro 9/04/2017)	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”
SOx	Misura diretta continua	mg/Nm ³	Come per il parametro Polveri	1	Continua per 1 a pet coke	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”
COT	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Come per il parametro Polveri	1	Annuale per 1 a pet coke	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”
HCl	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Come per il parametro Polveri	1	Annuale per 1 a pet coke	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”
HF	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Come per il parametro Polveri	1	Annuale per 1 a pet coke	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”
IPA	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Come per il parametro Polveri	1	Quadrimestrale per 1 a pet coke il primo anno e poi annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”
PCDD/DF	Misura diretta discontinua	ngTEQ/ Nm ³	Come per il parametro Polveri	1	Quadrimestrale per 1 a pet coke il primo anno e poi annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da Luciano Fantino il 02/05/2016 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Protocollo num. 2016 / 32988 del 02/05/2016

Hg	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Come per il parametro Polveri	1	Quadrimestrale per 1 a pet coke il primo anno e poi annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
Cd+Tl	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Come per il parametro Polveri	1	Quadrimestrale per 1 a pet coke il primo anno e poi annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
Metalli pesanti	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Come per il parametro Polveri	1	Quadrimestrale per 1 a pet coke il primo anno e poi annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"

(1) fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271 comma 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., osservare, nella scelta dei metodi, la scaletta di priorità dallo stesso individuata e di seguito ripresa: "... norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti"

COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Volume acqua di processo	Misura diretta discontinua	m ³ /anno	n.a.	Strumento di misura	Annuale	Registrazione e dati conservati per almeno 5 anni in stabilimento Invio riepilogo annuale agli enti competenti.
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dei parametri operativi	m ³ /t prodotto finito	Metodo interno	-	Annuale	
Attivazione dello scarico		-	Metodo interno C.D.	S5 (BS1) S6 (BS2) S7 (BS3) S8 (SA1) S9 (SA2)	In caso di attivazione dello scarico	Adozione di sistema di registrazione - vedere apposita prescrizione in allegato 1 "Prescrizioni specifiche per le emissioni in acqua, negli strati superficiali del sottosuolo e nel suolo"
pH	Misura diretta discontinua	Unità di pH	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	S8 (SA1) S9 (SA2)	Annuale, in caso di attivazione dello scarico	Referti analitici, dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Temperatura	Misura diretta discontinua	°C				
Solidi sospesi totali	Misura diretta discontinua	mg/l				
BOD ₅ (come O ₂)	Misura diretta discontinua	mg/l				
COD (come O ₂)	Misura diretta discontinua	mg/l				
Idrocarburi totali	Misura diretta discontinua	mg/l				

COMPARTO: RIFIUTI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	FREQUENZA	NOTE
Classificazione dei rifiuti con codice CER a specchio	Misura diretta discontinua	n.a.	----	La classificazione può essere effettuata a mezzo di indagine analitica, oppure desunta dalle schede tecniche di sicurezza dei prodotti utilizzati Deve essere effettuata al primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti.	Referti analitici conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.

n.a.: non applicabile

COMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	entro 6 mesi dalla messa a regime del nuovo impianto di produzione ricevimento ed alimentazione pet coke	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti
Livello di immissione					prima della presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA.	

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

Le frequenze riportate potranno essere oggetto di revisione alla luce del Piano di Ispezione Regionale di cui all'art. 29-decies commi 11-bis/11-ter del D.Lgs 152/06 e smi.

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	2 volte durante la vigenza dell'AIA
Emissioni sonore	Livelli di immissione	Al confine aziendale e/o presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei	1 volta durante la vigenza dell'AIA
EMISSIONI IN ATMOSFERA	NO _x come NO ₂	Forno Maerz 1	1 volta /anno
	COT		
	IPA		
	HCl		
	HF		
	Metalli (Hg, Cd+Ti, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn)		
	Portata		
	Ossigeno	Forno Maerz 2	triennale
	NO _x come NO ₂		
	Portata		
Ossigeno			